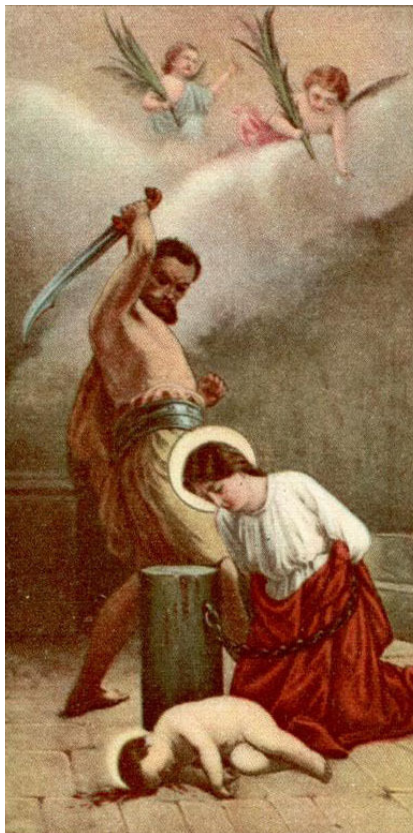


Bollettino settimanale di formazione e di informazione dell'Associazione SVRSVM CORDA[®] ONLUS, Contrada Piancardillo snc, 85010 Pignola (PZ) Italia (IT) - Codice Fiscale: 01944030764 - Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (settori Sociale e Culturale): 13AU.2017/D.00198 del 30/03/2017 - Autorizzazione del Tribunale di Potenza Num. R.G. 281/2016 - N. R. Stampa 464 - Direttore responsabile: Carlo Di Pietro - Stampato in proprio - Prefisso Editore: ISBN 900747 - Codice del Settimanale: ISSN 2499-6254 (Print) - Iscrizione al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione): 26372/23.03.2016 - Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% S1/PZ/1726 - Conto Postale: 001037396312 - Iban: IT1810760104200001037396312 Intestato a: Sursum Corda Onlus - Donazioni Web: paypal@sursumcorda.cloud - Donazioni 5 per 1000: 01944030764 - Sito: www.sursumcorda.cloud - Contatti: info@sursumcorda.cloud - È vietata la riproduzione totale o parziale dell'opera, con qualsiasi mezzo effettuata, e la sua messa a disposizione di terzi, a pagamento o gratuitamente, in assenza di autorizzazione scritta dell'Editore da richiedere a: editoria@sursumcorda.cloud. SVRSVM CORDA[®] nasce il giorno 8 Marzo 2016, San Giovanni di Dio.

COMUNICATO NUMERO 165. LA VERA DOCENZA DI GESÙ SU MATRIMONIO E DIVORZIO

Stimati Associati e gentili Sostenitori, il naturale e ciclico caldo di stagione è finalmente giunto. Le nostre città sono sempre più torride ed il clima è sfiancante. Raccomandiamo, dunque, nervi saldi, temperanza, igiene del corpo e modestia nel vestire: il buon cristiano si riconosce anche da questo. La morale cristiana - recita il Roberti-Palazzini (Teologia morale, imprimatur 1957, pag. 1531) - permette ed esige una cura ragionevole, moderata del vestire, ordinata al suo giusto fine, entro determinati limiti (differenti secondo la condizione sociale della persona), senza esagerazione o negligenza, e conforme alle prescrizioni dell'igiene e della modestia. Il disordine nel vestire, dunque, proviene dall'offendere o dal non soddisfare al suo fine, o dall'oltrepassare i giusti limiti. In pratica un vestito può essere illecito a causa: 1) o del fine disordinato (immoderato gusto di piacere o di attirare gli sguardi, seduzione ecc.); 2) o dell'effetto anche se preterintenzionalmente provocato (danni economici, fisici e specialmente morali). Ci torneremo nell'articolo che segue. • Veniamo, adesso, al nostro abituale studio della Sacra Scrittura e, più precisamente, della «Vita di Gesù Cristo» secondo gli insegnamenti dell'Abate Ricciotti. § 479. A questo punto, nella serie dei fatti, Luca cede il passo a Matteo e Marco per la questione del divorzio; di tale questione Luca (16, 18) dà soltanto la sentenza conclusiva di Gesù, senza alcun

Preghiera al Santo Martire Quirico (16.6)



+ *Santo Martire di Gesù Cristo, che sapesti morire da forte nell'età più debole; che sapendo appena parlare confessasti in faccia alla morte la fede del Vangelo, e volesti anzi morire che macchiarti. Noi ti preghiamo, amabilissimo Martire Quirico, impetrateci dal Signore quella forza di intelletto che possa farci vedere nel vero aspetto le cose di questo mondo, le quali cercano d'incantarci col loro falso splendore. Guida i nostri passi, rialzaci dalle nostre cadute e intercedi per noi, insieme con la tua Beata madre Giulitta, innanzi al Trono dell'Altissimo con le più calde preghiere, impetra a questo popolo i veri beni. Fa che siano puri i Presbiteri, onesti i cittadini, pieni di pudore i giovani, retti i genitori e che tutte le classi della società siano così strettamente unite dal santo vincolo della carità che ciascuno veda in ogni cittadino il proprio fratello. Impetraci che si rinnovino tra noi questi antichi esempi; e proteggendo tutte le*

nostre pubbliche e private cose, prega per noi, affinché ognuno compia la sua vocazione, e dopo aver camminato sulle vie segnateci dalla Provvidenza e dietro la pratica delle sante virtù e l'osservanza della divina legge, corriamo a prendere parte di quella santa eredità, che il più buono dei Padri ha preparato ai Suoi veri figli. Così sia. + [16 giugno. A Tarso, in Cilicia, i Santi Martiri Quirico e Giulitta sua madre, sotto l'imperatore Diocleziano. Mentre Quirico, fanciulletto di tre anni, piangeva con inconsolabile dolore per la madre, che innanzi al Preside Alessandro era crudelissimamente battuta con nervi, fu preso e ucciso con violenza contro i gradini del tribunale; Giulitta poi, dopo crudeli battiture e gravi tormenti, compì il corso del suo martirio con la decapitazione].

accenno alle circostanze e senza collegamento nel contesto immediato: invece *Matteo* e *Marco* comunicano le circostanze della questione. D'altra parte, *Luca* concorda con gli altri due *Sinottici* nel riferire l'accoglienza fatta da Gesù ai fanciulli, la quale dai due è posta immediatamente dopo la *questione del divorzio*; è dunque spontaneo concludere che tale questione - omessa da *Luca* perché forse la ritenne inutile per i suoi lettori pagani - avvenisse immediatamente prima dell'accoglienza fatta ai fanciulli. Si avvicinarono pertanto i Farisei e proposero a Gesù la seguente questione: «Se è lecito rimandare la propria moglie per qualsiasi causa?» (*Matteo*, 19, 3). L'Evangelista ha avvertito che i Farisei facevano questa domanda per tentare Gesù. Era infatti una questione vecchia, già trattata nelle scuole rabbiniche prima di Gesù e prolungata anche dopo. Nella *Legge* di Mosè il divorzio era stato concesso, solo ad iniziativa del marito, con queste parole: «Quando un uomo prende moglie e ne diventa marito, e avvenga che ella non trovi grazia negli occhi di lui, bensì egli trovi in lei alcunché di turpe, egli scriverà per lei il *libello di ripudio* e lo consegnerà in mano a lei, e la rimanderà da casa sua» (*Deuteronomio*, 24, 1); il *libello di ripudio* permetteva alla divorziata di contrarre nuovo matrimonio, ma dopo questo matrimonio - cessato che fosse per morte del nuovo coniuge o per nuovo divorzio - il primo marito non poteva più riprendere con sé la donna divorziata (*ivi*, 24, 2-4). I rabbini erano fieri di questa facoltà di divorzio e la ritenevano una prerogativa concessa da Dio al solo popolo d'Israele ma non ai pagani; la divergenza nasceva tra loro quando si trattava di definire la ragione sufficiente per ammettere il divorzio, ragione accennata dalla *Legge* con le parole «alcunché di turpe» trovato dal marito nella moglie. Stando a quanto riferisce la *Mishna* (Ghittin, IX; 10), le scuole dei due grandi maestri pre-cristiani Shammai e Hillel prendevano qui, come in altri casi, posizione contraria: gli *Shammaiti* interpretavano la ragione addotta dalla *Legge* in senso morale, cosicché secondo essi «alcunché di turpe» alludeva all'adulterio, che era il caso autorizzante il divorzio; gli *Hilleliani* la interpretavano in senso molto più largo, come riferita a tutto ciò che fosse sconveniente nella

vita familiare o civile, e portavano l'esempio di una moglie che lasciasse bruciare una pietanza meritandosi perciò il divorzio. Più tardi Rabbi Aqiba andrà anche più in là, affermando che ragione sufficiente per il divorzio era se il marito trovava una donna più bella della propria moglie. È difficile dire se i Farisei che proposero la questione a Gesù fossero *Shammaiti* o *Hilleliani*. Le loro parole «è lecito rimandare (...) per qualsiasi causa?» alludono certamente alla dottrina lassista degli *Hilleliani*: ma questa allusione vuol essere un invito ad accettare la stessa dottrina, ovvero un ammonimento per respingerla? In altre parole, sono i lassisti *Hilleliani* che sperano trarre Gesù dalla loro parte, ovvero sono i rigoristi *Shammaiti* che sperano udire da Gesù una condanna della dottrina lassista? Gesù, come in altri casi, passa sopra ad *Hilleliani* e *Shammaiti* e si riporta alle origini della questione. Egli rispondendo disse: «Non leggeste che chi creò dapprincipio *“maschio e femmina li fece”*, e disse: *“A causa di ciò abbandonerà l'uomo il padre e la madre e s'attacherà alla propria moglie, e saranno i due in una sola carne”*?» (*Genesi*, 1, 27; 2, 24). Cosicché non sono più due, ma una sola carne. Ciò dunque che Iddio congiunse, uomo non separi» (*Matteo*, 19, 4-7). Con questa risposta, e specialmente con il suo periodo conclusivo, l'istituzione del matrimonio è investigata nelle sue stesse origini, anteriori a qualsiasi disputa umana ed anche alla *Legislazione* di Mosè: con la doppia citazione del *Genesi* è chiamato in causa Iddio stesso, creatore del genere umano ed istitutore del matrimonio, e la conclusione è che *ciò che Iddio congiunse, uomo non separi*. • § 480. La replica dei Farisei era prevedibile. Risposero infatti: «Perché, dunque, Mosè comandò di *“dare un libello di ripudio e rimandare”*» (*Deuter.*, 24, 1)? Non era il divorzio un privilegio degli Israeliti? Non era stato contemplato e regolato nella stessa *Legge* di Mosè? Se valeva la norma di Gesù «uomo non separi», bisognava rinunciare al privilegio del divorzio: il che, per quei Farisei, era un assurdo. Alla difficoltà legale oppostagli, Gesù rispose rettificando; non si trattava di un privilegio, bensì di una tolleranza, carpita dalle condizioni personali dei destinatari e concessa per timore di peggio. Disse loro: «Mosè, a cagione della vostra du-

rezza di cuore, vi concesse di rimandare le vostre mogli: ma da principio non fu così». Con quest'ultimo appello, la questione era riportata ancora una volta alle sue origini. Al rinnovato appello segue in *Matteo* un periodo sostanzialmente parallelo a quello da lui riportato nel *Discorso della montagna* (§ 325). *Matteo* (19, 9): «Ma io vi dico che chiunque rimandi la sua moglie, non per fornicazione, e sposi un'altra commette adulterio». *Discorso della Montagna*: «Ma io vi dico che chiunque rimandi la sua moglie, eccettuato (il) caso di fornicazione, fa ch'ella sia resa adultera, e chi sposi una (donna) rimandata commette adulterio». La stessa sentenza di Gesù si ritrova negli altri due *Sinottici*, presso i quali, tuttavia, manca il comma restrittivo «non per fornicazione», ovvero «eccettuato (il) caso di fornicazione». *Marco* (10, 11-12): «Chi rimandi la sua moglie e sposi un'altra, commette adulterio contro di lei; se ella, rimandato suo marito, sposi un altro, commette adulterio». *Luca* (16, 18): «Chiunque rimanda la sua moglie e sposa un'altra, commette adulterio; e chi sposa una rimandata dal marito, commette adulterio». A questi due *Sinottici* si deve aggiungere San Paolo, come testimonio anche anteriore (§ 102) della primitiva catechesi cristiana, il quale scrive: «Agli sposati comando, non io ma il Signore, che la donna non si separi dall'uomo - che se poi si è separata, rimanga senza sposare, oppure si riconcili con l'uomo - e che (l') uomo non rimandi (la) donna» (*I Corinti*, 7, 10-11). Nel qual passo San Paolo distingue chiaramente la «separazione» dei due coniugi dal «rimando» della donna o divorzio; egli ammette la possibilità del primo caso, purché la donna non passi a nuove nozze; nega invece semplicemente la liceità del divorzio. La primitiva catechesi, dunque, è per noi rappresentata da due gruppi di testimonianze. Uno è quello di *Matteo*, che si ripete due volte (5, 32; 19, 9); l'altro è costituito dalle testimonianze di *Marco*, *Luca* e *Paolo*. Il primo gruppo ha il comma restrittivo; il secondo non ha questo comma. In che relazione stanno tra loro questi due gruppi? Esiste contraddizione tra loro? Parecchi critici radicali vi hanno scorto una contraddizione. Essi riconoscono che la primitiva catechesi non ammetteva il divorzio neppure nel caso d'adulterio, secondo le concordi testi-

monianze di *Marco*, *Luca* e *Paolo*; ma poiché in *Matteo* si trova il comma restrittivo che sembra ammettere il divorzio in tale caso, hanno risolto la difficoltà col solito metodo di dichiarare quel comma un'interpolazione: «esso - dicono i radicali - sarebbe stato aggiunto nel testo di *Matteo* alle parole di Gesù per andare incontro alle esigenze di Giudei fattisi Cristiani, i quali non sarebbero stati disposti a rinunciare al divorzio in caso di infedeltà della moglie». Metodo certamente assai agevole, e che per giunta in questo caso sarebbe comodissimo ai Cattolici; ma anche metodo arbitrario, se non è suffragato - come non è nel presente caso - da nessun documento, e che inoltre va contro alla norma secondo cui il testo più difficile è di solito da preferirsi, come migliore di quello più facile. Qui, appunto, il testo di *Matteo*, con la sua particolare difficoltà, ha tutte le apparenze di aver conservato meglio l'insieme delle parole di Gesù. Ma qual è il vero senso del comma in questione?

• § 481. Si noti che i Farisei hanno domandato a Gesù «se è lecito rimandare la propria moglie per qualsiasi causa», intendendo senza dubbio il *divorzio ebraico*; Gesù, in risposta, ha dichiarato lecito tale rimando nel solo caso di fornicazione (adulterio) della donna. Con tale dichiarazione Gesù si è staccato doppiamente dalla *Legislazione ebraica*: in primo luogo perché in quella *Legislazione* alla donna adultera era comminata la morte (§ 426) e non il divorzio: in secondo luogo, perché egli non permette al marito che ha rimandato la moglie per adulterio di sposare altra donna, e ciò in perfetta armonia col principio da lui testé enunciato secondo cui «ciò che Iddio con giunse, uomo non separi». Dunque, anche se gli interroganti intendevano riferirsi al vero *divorzio ebraico*, Gesù non ha concesso tale divorzio neppure nel caso di adulterio, perché il marito in questione non può sposare altra donna, ossia non ha divorziato. Gesù, dunque, ha concesso non il «divorzio» bensì la «separazione». Ma i Giudei sapevano distinguere tra «divorzio» e «separazione»? Qualunque fossero in proposito i loro concetti puramente giuridici (dei quali non siamo sicuramente informati), è certo che in pratica si conosceva e si eseguiva la «separazione» di due coniugi rimanendo essi tali. Il citato

passo di San Paolo (§ 480) è decisivo in proposito. La stessa *Sacra Scrittura* narrava un esempio, sebbene antico, in cui la stizzosa moglie di un Levita dopo un litigio si era separata da lui per quattro mesi rifugiandosi presso il proprio padre, dopo di che il marito era andato a rappacificarla inducendola a ritornare presso di lui [Il celebre episodio del Levita di Efraim, *Giudici*, 19, 1 segg.]. Più forti ancora di queste ragioni sono in primo luogo la circostanza che *Marco* e *Luca* non riportano affatto il comma restrittivo [caso di adulterio], appunto perché la primitiva catechesi stimò che esso non era di alcun valore contro l'indissolubilità del matrimonio e in favore del *divorzio ebraico*: in secondo luogo l'altra circostanza che i discepoli di Gesù, nella loro mentalità ebraica, valutarono appieno l'intransigenza della norma da lui esposta. • § 482. Terminata infatti la lezione ai Farisei, i discepoli tornarono sulla questione dolorosa della moglie (qualcuno di essi, come Pietro, era ammogliato) interrogandone Gesù privatamente in casa (*Marco*, 10, 10). Un'esclamazione somamente spontanea venne allora su dal profondo del loro cuore: «Se in tal modo è la condizione dell'uomo con la moglie, non mette conto sposare!». L'intransigenza era stata capita benissimo dai discepoli; adesso, secondo Gesù, un marito non solo non poteva più far divorzio dalla moglie dopo la bruciatura di una pietanza, come permetteva Hillel, ma doveva ritenersi irrimediabilmente legato ad essa perfino dopo l'adulterio di lei. Le menti giudaiche dei discepoli ne rimasero perturbate: Gesù avrà avuto certamente ragione ed Hillel [aveva torto], ma in tal caso essi stimavano che era preferibile non legarsi a nessuna donna e non sposare affatto. Gesù, dal canto suo, lungi dal temperare la sua precedente intransigenza, giudicò troppo generica l'esclamazione degli sconcertati discepoli, dichiarandola adatta per alcuni e disadatta per altri. I singoli individui del genere umano non sono, per Gesù, tutti egualmente disposti di fronte a tale questione: essi si raggruppano in più categorie, alle quali non si può imporre [un unico e comune stato di vita]. Alcuni potranno ripetere con libera e piena adesione di coscienza l'esclamazione dei discepoli, e questi sono i privilegiati; altri la ripetono per una ne-

cessità buona o cattiva imposta dalla natura o dalla società umana, e questi sono i forzati; altri non la ripetono affatto, e questi prendono moglie. Di questi ultimi non si occupa qui Gesù, che vuole mostrare ai discepoli i pregi del celibato scelto liberamente e per uno scopo religioso [non per *evitare di tenere in moglie un'adultera*]. Egli però disse loro: «Non tutti capiscono questa parola, ma (solo) coloro ai quali è dato (capirla). Vi sono infatti eunuchi che dal seno della madre furono generati così; e vi sono eunuchi che furono resi eunuchi dagli uomini; e vi sono eunuchi che si resero eunuchi da se stessi per il regno dei cieli. Chi può capire capisca». Non si tratta dunque di una legge [quella del celibato] data a tutti; si tratta di una proposta vantaggiosa per il regno dei cieli offerta a chi può capirla, e che possono capire (solo) coloro ai quali è dato (capirla). Gli altri agiscano liberamente, e prendano pur moglie: a patto però che «ciò che Iddio congiunse, uomo non separi». Riassumendo, si trova che Gesù non ha affatto condannato il matrimonio, bensì lo ha riportato alla sua ragione e norma primitiva, pur avendolo posposto al celibato liberamente scelto per il regno di Dio. Una riprova se ne può vedere nel fatto che, subito dopo la disputa sul matrimonio, *Matteo* e *Marco* narrano l'accoglienza fatta da Gesù ai bambini (*Luca* ha l'accoglienza, ma non la disputa). I bambini sono i frutti dell'albero matrimoniale; e Gesù, che ha testé potato l'albero dai rami secchi e da vegetazioni parassitarie, fa festa a quei frutti riserbando a quei piccoli innocenti una predilezione somigliantissima, sebbene d'altro genere, a quella riserbata alle meretrici e ai pubblicani. • § 483. «E recavano a lui dei fanciullini affinché li toccasse; ma i discepoli sgridavano quelli (che li recavano). Visto però (questo), Gesù si sdegnò e disse loro: "Lasciate che i fanciullini vengano a me [battezzate i bambini, *ndR*]¹, non li impediti, perché di tali è il regno d'Iddio. In verità, vi dico, chi non accolga il regno d'Iddio come un fanciullino, non entrerà in esso" (cfr. § 408). E abbracciati li benediceva, ponendo le mani su di essi» (*Marco*, 10,13-16). Fra questi fanciullini c'erano senza dubbio sia maschi che femmine, e Gesù li abbracciava tutti

1 <https://www.sursumcorda.cloud/massime-e-meditazioni/il-limbo-dei-non-battezzati.html>

con eguale affetto. Ora, un trentennio prima di questa scena, e precisamente nell'anno I avanti Cristo, un contadino egiziano che si era allontanato da casa sua per ragioni di lavoro, aveva scritto a sua moglie, lasciata da lui gravida, una lettera conservataci fra i papiri recentemente recuperati; la lettera finisce con questo comando dato alla futura madre: «Quando avrai partorito il bambino, se è maschio, allevalo; se è femmina, ammazzala» (*Oxyrhynchus Papyri*, IV, n. 744). Né quel contadino agiva diversamente da tanti altri padri di quei tempi [e prima della *Cristianità*], in Egitto e fuori. Da «*Vita di Gesù Cristo*», Abate Giuseppe Ricciotti, *Imprimatur* 1940, 7ª Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941.

Teologia morale. Modestia nel vestire e igiene della persona

Dicevamo nel *Comunicato* n° 165 che, pur sopraggiunto il naturale e consueto caldo estivo, che tanto sfianca quanto stimola, il *buon cristiano* non deve assolutamente abbandonarsi a comportamenti sudici e da postribolo. Dunque nervi saldi, sana rassegnazione, temperanza, igiene della persona e, finalmente, modestia nel vestire. L'uso del vestito è basato sopra tre ragioni fondamentali: igiene (pulizia e protezione del corpo), estetica (ornamento) e pudore. In relazione con queste finalità esiste una grande diversità, qualitativa e quantitativa, nell'uso del vestito fra i vari popoli, secondo le diverse condizioni di clima e il grado di civiltà e di sentimento morale. La morale cristiana permette ed esige una cura ragionevole, moderata del vestito, ordinata al suo giusto fine, entro determinati limiti (differenti secondo la condizione sociale della persona), senza esagerazione o negligenza, e conforme alle prescrizioni dell'igiene e della modestia. La moda, quindi, non ha in sé nulla di male. Il disordine nel vestito proviene dall'offendere o dal non soddisfare al

suo fine, o dall'oltrepassare i giusti limiti. In pratica un vestito può dunque essere illecito a causa o del fine disordinato (immoderato gusto di piacere o di attirare gli sguardi, seduzione ecc.) o dell'effetto anche se preterintenzionalmente provocato (danni economici, fisici e specialmente morali). Riguardo agli effetti morali è riprovevole ogni vestito che crea pericolo per la virtù del soggetto stesso o di altre persone: cioè quello (specialmente femminile) che, sia per una esagerata denudazione o trasparenza, sia per un taglio troppo stretto, non nasconde abbastanza o perfino accentua le proprietà sessuali, o che, comunque, per una forma tendenziosa o inconsueta (per esempio propria dell'altro sesso), può facilmente eccitare la passione. Nei luoghi sacri, nell'assistere a funzioni religiose o nell'accostarsi ai Sacramenti, è richiesto un vestito non solo non provocante come in ogni altra circostanza, ma positivamente modesto in rapporto con la riverenza dovuta a questi luoghi e funzioni (1 *Cor.* 11, 5; *Codex*, can. 1262 § 2). • La dolorosa esperienza dei gravi danni provocati dal vestire immodesto è tale da giustificare pienamente le molteplici insistenze dei Pastori delle anime su questo punto. Queste insistenze ritornano in ogni momento della storia; si ricordino le innumerevoli prediche, spesso abbastanza crude, su questo argomento (San Giovanni da Capistrano, San Leonardo da Porto Maurizio, Abramo a Santa Clara, San Bernardino da Siena, ecc.). Ma soltanto negli ultimi decenni [a causa dell'inarrestabile decadenza dei costumi, *ndR*] questa materia è passata anche nel campo dell'Autorità ecclesiastiche. Fra molti altri documenti sono da rilevare, per esempio, l'*Allocuzione* di Papa Benedetto XV ai membri della *Unione Femminile Cattolica Italiana*, 21 ottobre 1919; l'*Istruzione* della Sacra Congregazione del Concilio ad *Ordinarios dioecesanos: de inhonesto feminarum vestiendi more*, 12 gennaio 1930; l'*Allocuzione* di Papa Pio XII alle giovani della *Azione Cattolica di Roma*,

22 maggio 1941. *Prosegue ...* Dal «*Dizionario di Teologia morale*, Roberti - Palazzini, *Studium*, Roma, *imprimatur* 1957, pagine 1531 e 1532]

Mamma Diana e il Beato Angelo da Acri

La madre del B. Angelo da Acri ogni mattina andava a Messa nella chiesa dei Cappuccini, vicina alla sua povera casetta. Quando suo figlio era ancora bambino, lo lasciava nel letto addormentato, chiudeva la porta, e via alla chiesa. Lucantonio (si chiamava così Angelo prima di vestire le lane dei Cappuccini) dormiva saporitamente fino al ritorno della madre. Però una volta accade a Diana (la madre) questo fatto. Appena giunta in chiesa, le pareva di stare con le ginocchia sopra le spine, non poteva raccapezzare la preghiera, si sentiva come frugata da una forza sovrumana che la spingeva ad uscire. Uscì e volò in casa. La porta di casa si apre e agli occhi di quella donna corre uno spettacolo sublime. Lucantonio, tosto che la madre l'aveva chiuso dentro, era sceso dal letto in camicia, si era aggiustato con industrie e devozione chicchi di frumentone sotto le tenere ginocchia, e poi, con le manine giunte e con gli occhi rivolti ad una immagine della Madonna Immacolata, si era messo fervorosamente a pregare. E quella santa immagine intanto pioveva sopra il fanciullo un'abbondantissima luce di Paradiso. Mamma Diana, tutta fuor di sé per la gioia, corre a stringersi il figlio tra le braccia, e la luce divina continua a venire a grandi ondate sopra quella madre devotissima e sopra quel figlio! - Quella povera contadina di Diana Enrico era una donna tutta pietà, e il Signore si servì di lei per dare alla Chiesa e alla società il Beato Angelo. Siano buone e cristiane le madri, se vogliono da Dio la grazia d'avere buoni e cristiani figliuoli. [N° 84, da *Racconti Miracolosi*, P. Giacinto da Belmonte, 1887, Vol. II, pagine 294-295].



Prefisso Editore ISBN: 900747 - ROC n° 26372/23.03.2016

Poste Italiane SpA - Spedizione in
Abbonamento Postale - 70% S1/
PZ/1726 - ISSN 2499-6254 - Donazio-
ni: paypal@sursumcorda.cloud

